SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 marzo 2000, n. **183.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261;

Vista la direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva n. 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 febbraio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261, è modificato come segue:

A) all'articolo 2, comma 5, è aggiunta la seguente lettera *e)*: «*e)* agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati»;

B) all'articolo 15:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio *quanto basta*»;

3) il comma 3 è modificato come segue:

1) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata»;

2) la lettera *m)* è sostituita dalla seguente: «*m)* pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111»;

C) l'allegato IX è modificato come segue:

1) dopo la voce «E 466 Carbossimetilcellulosa» è aggiunta la voce «E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente»;

2) dopo la voce «E 640 Glicina e suo sale di sodio» è aggiunta la voce «E 920 L-Cisteina(*)»;

3) dopo la voce «E 948 Ossigeno» è aggiunta la voce «E 1103 Invertasi»;

4) dopo la voce «E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio» è aggiunta la voce «E 1451 Amido acetilato ossidato»;

(*) Può essere usata come agente di trattamento delle farine.

D) l'allegato X è modificato come segue :

1) l'elenco degli additivi e le dosi massime delle «Confetture, gelatine, marmellate citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n° 401 ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico» è completato come segue :

	E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quanto basta

2) la tabella riguardante «Panna sterilizzata, pastorizzata e UHT, panna a basso contenuto calorico e panna pastorizzata a basso contenuto in grasso» è sostituita dalla seguente :

Panna pastorizzata intera	E 401 Alginato di sodio E 402 Alginato di potassio E 407 Carragenina E 466 Carbossimetilcellulosa di sodio E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi	quanto basta

3) la dizione «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati» è modificata come segue :

«Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate»;

4) la tabella riguardante «Oli e grassi di origine animale e vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d'oliva)» è sostituita dalla seguente:

Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d'oliva), specifici per cuocere e/o friggere o destinati alla preparazione di condimenti per le carni	E 270 Acido lattico E 300 Acido ascorbico E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi E 306 Estratto ricco in tocoferolo E 307 Alfatocoferolo E 308 Gammatocoferolo E 309 Deltatocoferolo	quanto basta
	E 322 Lecitine	30 g/l
	E 471 Mono-e digliceridi degli acidi grassi	10 g/l
	E 330 Acido citrico E 331 Citrati di sodio E 332 Citrati di potassio E 333 Citrati di calcio E 472c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	quanto basta

5) la tabella riguardante «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte» è completata come segue :

	E 260 Acido acetico	quanto basta

6) la tabella riguardante «Ortofrutticoli conservati in recipienti» è completata come segue :

	E 296 Acido malico	quanto basta

7) la tabella riguardante «Gehakt» è completata come segue :

	E 300 Acido ascorbico E 301 Ascorbato di sodio E 302 Ascorbato di calcio	quanto basta

8) e' aggiunta, alla fine, la seguente tabella :

Succhi e nettari di frutto della passione e di ananasso	E 440 Pectine	3 g/l
Formaggio stagionato a fette e grattugiato	E 170 Carbonati di calcio E 460 Cellulosa E 504 Carbonati di magnesio E 509 Cloruro di calcio E 575 Gluconedeltalattone	quanto basta
Burro di panna acida	E 500 Carbonati di sodio	quanto basta

E) l'allegato XI è modificato come segue :

1) nella Parte A :

a) le dosi massime riguardanti «Olive e preparazioni a base di olive», «Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o superiore al 60%» e «Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 60%», sono sostituite dalle seguenti :

Olive e preparazioni a base di olive	1000	500		1000		
Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o superiore al 60%	1000	500		1000		
Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 60%	2000	1000		2000		

b) è aggiunta, alla fine, la seguente tabella :

Prodotti alimentari	Dose massima (mg/Kg o mg/l, come più appropriato)					
	Sa	Ba	PHB	Sa+Ba	Sa+PHB	Sa+Ba +PHB
...Mehu e Makeutettu ...Mehu	500	200				
Surrogati di carne, pesce, crostacei, cefalopodi e formaggio a base di proteine	2000					
Dulce de membrillo		1000				
Marmelada				1500		
Ostkaka	2000					
Pasha	1000					
Semmelknödelteig	2000					
Formaggio, e prodotti analoghi al formaggio (unicamente trattamento superficiale)	quanto basta					
Barbabietole rosse cotte		2000				
Rivestimenti a base di collagene con attività dell'acqua superiore a 0,6	quanto basta					

2) nella Parte B:

a) la tabella riguardante "Crostacei e cefalopodi" è sostituita dalla seguente :

Crostacei e cefalopodi :	
- freschi, congelati e surgelati	150 (*)
- crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi :	
- fino a 80 unità	150 (*)
- tra 80 e 120 unità	200 (*)
- più di 120 unità	300 (*)
- cotti	50 (*)

(*) Nelle parti commestibili.

b) la dose massima riguardante «Zuccheri ai sensi della Legge 31 marzo 1980, n° 139 tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no» è sostituita dalla seguente :

Zuccheri ai sensi della Legge 31 marzo 1980, n° 139 tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no	10

c) la dizione «Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine vegetali» è sostituita dalla seguente : «Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine»

d) la dizione "Patate granulate disidratate" è sostituita dalla seguente "Patate disidratate"

e) è aggiunta, alla fine, la seguente tabella :

Frutta a guscio marinata	50
Granturco dolce confezionato sotto vuoto	100
Bevande alcoliche contenenti pere intere	50

3) nella Parte C:

a) la tabella relativa alla voce "E 234 Nisina" è completata come segue :

		Mascarpone	10 mg/Kg

b) la tabella relativa alle voci "E 251 Nitrato di sodio" ed "E 252 Nitrato di potassio" è completata come segue :

		Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras	50 (*)

(*) Espressa come $Na\ NO_3$

c) la tabella relativa alle voci "E 280 Acido propionico, E 281 Propionato di sodio, E 282 Propionato di calcio ed E 283 Propionato di potassio" è completata come segue :

		Polsebrød, boller e dansk flutes preconfezionati	2000 mg/Kg, espressi come acido propionico
		Formaggi e prodotti analoghi a formaggi (solo trattamento superficiale)	quanto basta

d) la tabella relativa alla voce "E 233 Tiabendazolo" è soppressa:

4) nella Parte D :

a) la dizione «Patate granulate disidratate» è sostituita dalla seguente «Patate disidratate»

F) l'allegato XII è modificato come segue:

1) la dizione «Tè solubile in polvere» nella tabella relativa alla voce "E 297 Acido fumarico" e la dose massima di 1 g/l sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni d'erbe con dose massima di 1 g/Kg»;

2) la tabella relativa alle voci da E 338 a E 452 è sostituita dalla seguente :

	Nelle applicazioni che seguono, la dose massima indicata (espressa come P_2O_5) di acido fosforico e dei fosfati E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 ed E 452 può essere addizionata singolarmente o in combinazione		
E 338	Acido fosforico	Bevande aromatizzate analcoliche	700 mg/l
E 339	Fosfati di sodio	Latte sterilizzato e UHT	1 g/l
	i) Fosfato monosodico	Frutti canditi	800 mg/Kg
	ii) Fosfato disodico	Preparati a base di frutta	800 mg/Kg
	iii) Fosfato trisodico	Latte parzialmente disidratato contenente meno del 28% di materia secca	1 g/Kg
E 340	Fosfati di potassio	Latte parzialmente disidratato contenente più del 28% di materia secca	1,5 g/Kg
	i) Fosfato monopotassico	Latte disidratato e latte scremato disidratato	2,5 g/Kg
	ii) Fosfato dipotassico	Panna pastorizzata, sterilizzata e UHT	5 g/Kg
	iii) Fosfato di tripotassio	Panna montata e prodotti analoghi a base di grasso vegetale	5 g/Kg
E 341	Fosfati di calcio	Formaggio non stagionato (esclusa la mozzarella)	2 g/Kg
	i) Fosfato monocalcico	Formaggio fuso e prodotti analoghi	20 g/Kg
	ii) Fosfato dicalcico	Prodotti a base di carne	5 g/Kg
	iii) Fosfato tricalcico	Bevande per sportivi e acque da tavola preparate	0,5 g/l
E 343	Fosfati di magnesio	Integratori alimentari	quanto basta
	i) Fosfato di magnesio	Sale e suoi succedanei	10 g/Kg
	ii) Fosfato di dimagnesio	Bevande a base di proteine vegetali	20 g/l
E 450	Difosfati	Preparati per la macchiatura di bevande	30 g/Kg
	i) Difosfato disodico	Preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici	50 g/Kg
	ii) Difosfato trisodico	Gelati	1 g/Kg
	iii) Difosfato tetrasodico	Dessert	3 g/Kg
	v) Difosfato tetrapotassico	Miscele essiccate in polvere per dessert	7 g/Kg
	vi) Difosfato di dicalcio	Prodotti da forno fini	20 g/Kg
	vii) Diidrogenodifosfato di calcio	Farina	2,5 g/Kg
E 451	Trifosfati	Farina in miscela con lievito	20 g/Kg
	i) Trifosfato pentasodico	Soda bread	20 g/Kg
	ii) Trifosfato pentapotassico	Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)	10 g/Kg
E 452	Polifosfati	Salse	5 g/Kg
	i) Polifosfato di sodio	Zuppe e brodi	3 g/Kg
	ii) Polifosfato di potassio	Tè solubile e infusioni d'erbe solubili	2 g/Kg
	iii) Polifosfato di sodio e calcio		
	iv) Polifosfato di calcio		

	Sidro e sidro di pere	2 g/l
	Gomma da masticare	quanto basta
	Prodotti alimentari essiccati in polvere	10 g/Kg
	Bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati	2 g/l
	Bevande alcoliche, esclusi vino e birra	1 g/l
	Cereali da colazione	5 g/Kg
	Spuntini	5 g/Kg
	Surimi	1 g/Kg
	Pasta di pesci e crostacei	5 g/Kg
	Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frullati e gelati; prodotti analoghi)	3 g/Kg
	Preparati speciali per particolari usi nutrizionali	5 g/Kg
	Agenti di rivestimento per prodotti a base di carne e prodotti vegetali	4 g/Kg
	Prodotti della confetteria a base di zucchero	5 g/Kg
	Zucchero a velo	10 g/Kg
	Noodles	2 g/Kg
	Pastelle	12 g/Kg
	Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato	5 g/Kg
	Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non lavorati	5 g/Kg
	Prodotti lavorati a base di patate (inclusi i prodotti lavorati congelati, surgelati, refrigerati o essiccati) e patate prefritte congelate e surgelate	5 g/Kg
	Grassi da spalmare, escluso il burro	5 g/Kg
	Burro di panna acida	2 g/Kg
	Prodotti a base di crostacei in scatola	1 g/Kg
	Emulsione a base acquosa in aerosol per il rivestimento di teglie da forno	30 g/Kg
	Bevande a base di caffè per distributori automatici	g/l»

3) alla voce "E 385 Etilendiamminotetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)" la dizione "Minarina" è sostituita dalla seguente :

		Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o inferiore al 41%	

4) la tabella relativa alla voce "E 405 Alginato di 1,2-propandiolo"è completata come segue :

		Sidro, escluso cidre bouché	100 mg/l

5) la tabella relativa alla voce "E 442 Fosfatidi d'ammonio" è sostituita della seguente :

		Cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella L. 30 aprile 1976 n° 351 incluse le farciture Confetteria a base di tali prodotti	

6) la tabella relativa alla voce "E 445 Esteri della glicerina della resina del legno" è completata come segue :

		Trattamento superficiale degli agrumi	50 mg/Kg

7) dopo la tabella relativa alla voce "E 445 Esteri della glicerina della resina di legno" è aggiunta la seguente tabella :

E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata	Integratori alimentari solidi	30 g/Kg

8) la tabella relativa alle voci "E 473 Esteri di saccarosio degli acidi grassi" ed "E 474 Sucrogliceridi" è completata come segue :

		Prodotti analoghi alla panna	5 g/Kg
		Panna sterilizzata e panna sterilizzata a basso contenuto in grasso	Kg

9) alla voce "E 476 Poliricinoleato di poliglicerolo" la dizione «Creme da spalmare e condimenti con contenuto di grassi ridotto o molto ridotto» è sostituita dalle seguenti :

		Grassi da spalmare definiti negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o inferiore al 41%	4 g/Kg
		Prodotti da spalmare analoghi con un tenore di grassi inferiore al 10%	4 g/Kg
		Condimenti	4 g/Kg

10) la tabella relativa alle voci "E 551 Biossido di silicio, E 552 Silicato di calcio, E 553 a i) Silicato di magnesio, ii) Trisilicato di magnesio, E 553 b Talco, E 554 Silicato di sodio e alluminio, E 555 Silicato di potassio e alluminio, E 556 Silicato di calcio e alluminio ed E 559 Silicato di alluminio (caolino)" è modificata come segue

a) sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e le relative dosi massime d'impiego :

		Insaporitori	30 g/Kg
		Confetteria escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale)	quanto basta
		Grassi da spalmare per il rivestimento di teglie da forno	30 g/Kg

b) la dizione "Formaggio duro a fette e formaggio fuso a fette" è sostituita dalle seguenti :

	Formaggio duro, semiduro e fuso a fette o grattugiato	10 g/Kg
	Prodotti analoghi al formaggio, a fette o grattugiati e prodotti analoghi al formaggio fuso	

c) la dizione "Prodotti della confetteria colati gelatinosi (solo trattamento esterno)" è sostituita dalla seguente "Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale)"

11) la tabella relativa alla voce "E 900 Dimetilpolisilossano" è completata come segue :

		Sidro, escluso cidre bouché	10 mg/Kg»

12) la tabella relativa alle voci "E 901 Cera d'api, bianca e gialla" , "E 902 Cera di candelilla" , "E 903 Cera di carnauba" ed "E 904 Gommalacca" è completata come segue :

		Pesche e ananassi (solo trattamento superficiale)	quanto basta

13) la tabella relativa alle voci "E 912 Esteri dell'acido montanico" ed "E 914 Cera polietilenica ossidata" è completata come segue :

		Meloni, manghi, papaie, avocadi e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)	quanto basta

14) la tabella relativa alla voce "E 957 Taumatina" è completata come segue :

		Bevande aromatizzate analcoliche a base di acqua	0,5 mg/l
		Dessert compresi quelli a base di latte	5 mg/Kg (soltanto come esaltatore della sapidità)

15) alla voce "E 959 Neoesperidina DC" la dizione «margarina, minarina» è sostituita dalla seguente :

		Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94	5 mg/Kg

16) la tabella relativa alla voce "E 999 Estratto di quillaia" è completata come segue :

		Sidro, escluso il cidre bouché	200 mg/l calcolato come estratto anidro

17) è aggiunta, alla fine, la tabella seguente :

E 425	Konjak (*) i) gomma di Konjak ii) glucomannano di Konjak	Prodotti alimentari in generale esclusi quelli di cui all'articolo 15, comma 3	10 g/Kg singolarmente o in combinazione
E 459	Beta-ciclodestrine	Prodotti alimentari in pastiglie e confetti	quanto basta
E 905	Cera microcristallina	Trattamento superficiale di : - prodotti della confetteria (escluso cioccolato) - gomma da masticare - meloni, papaie, manghi e avocadi	quanto basta
E 1518	Triacetato di glicerile (triacetina)	Gomma da masticare	quanto basta

(*) Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.

G) L'allegato XIII è modificato come segue :

1) il testo del primo paragrafo della nota introduttiva è sostituito dal seguente :

«I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 551 biossido di silicio risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti contenenti al massimo 150 g/Kg di E 414 e non più di 10 g/Kg di E 551, nonché della sostanza E 421 mannitolo utilizzata come supporto della vitamina B_{12} (non meno di una parte di vitamina B_{12} per 1000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/Kg.

I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere la sostanza E 301 ascorbato di sodio utilizzata alla dose quanto basta negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/l.»;

2) il testo della nota 2 della Parte 1 è sostituito dal seguente :

«2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.»;

3) alla Parte 1 è aggiunta, alla fine, la seguente tabella :

E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331 E 332	Citrati di sodio Citrati di potassio	2 g/l Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n° 500
E 339 E 340	Fosfati di sodio Fosfati di potassio	1 g/l espresso come P_2O_5 Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n° 500
E 412	Gomma di guar	1 g/l Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n° 500 modificato da ultimo con il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n° 518
E 472 c	Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l per il prodotto in polvere, 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida. Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n° 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1 giugno 1998, n° 518
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

4) il testo della nota 2 della Parte 2 è sostituito dal seguente :

«2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.»;

5) alla Parte 2 è aggiunta, alla fine, la seguente tabella :

E 304	Palmitato di ascorbile	10 mg/l
E 331 E 332	Citrati di sodio Citrati di potassio	2 g/l Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n° 500

E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P_2O_5
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del Decreto 6 aprile 1994, n° 500
E 472 c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l per il prodotto in polvere, 9 g/l, per il prodotto sotto forma liquida. Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n° 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1 giugno 1998, n° 518
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

6) alla parte 3, è aggiunta alla fine, la seguente tabella :

E 333	Citrati di calcio (*)	Prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero	quanto basta
E 341	Fosfato tricalcico (*)	Dessert a base di frutta	1 g/Kg come P_2O_5
E 1451	Amido acetilato ossidato	Alimenti per lo svezzamento	50 g/Kg

(*) Non si applica la nota che figura nella Parte 4.

7) alla Parte 4 è aggiunta, alla fine, la seguente tabella :

N.E	Denominazione	Dose massima	Condizioni speciali
E 401	Alginato di sodio	1 g/l	A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica
E 405	Alginato di 1,2 propandiolo	200 mg/l	A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte vaccino o di errori congeniti del metabolismo
E 410	Farina di semi di carrube	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti destinati a ridurre il riflusso gastroesofageo
E 412	Gomma di guar	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati conformemente alle condizioni previste nell'allegato IV del decreto 6 aprile 1994 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n° 518

E 415	Gomma di Xanthan	1,2 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle proteine, menomazioni del tratto gastrointestinale o errori congeniti del metabolismo
E 440	Pectine	10 g/l	A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali
E 466	Carbossimetilcellulosa	10 g/l o Kg	A partire dalla nascita nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo
E 471	Mono- e digliceridi degli acidi grassi	5 g/l	A partire dalla nascita nelle diete speciali, in particolare quelle prive di proteine
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	20 g/l	Alimenti per lattanti e di proseguimento

H) all'allegato XIV :

a) è aggiunta, alla fine, la seguente tabella :

E 322 E 432-436 E 470 a E 471 E 491-495 E 570 E 900	Lecitine Polisorbati Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi Mono e digliceridi degli acidi grassi Sorbitani Acidi grassi Dimetilpolisilossano	Agenti di rivestimento per frutta
	Polietilenglicol 6000	edulcoranti
E 425	Konjak i) gomma di Konjak ii)glucomannano di Konjak	
E 459	Beta-ciclodestrine	1 g/Kg
E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata	edulcoranti
E 469	Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente	
E 1451	Amido acetilato ossidato	

Art. 2.

1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 4 novembre 2000, non conformi al presente decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

2. È abrogato il decreto ministeriale 24 giugno 1998, n. 261.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 marzo 2000

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 49

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente:

«Art. 5. — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) - f) (omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

— Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, citata, è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1, comma 1, lettera A*):*

— Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«1. Il presente decreto disciplina gli additivi alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come ingredienti nella fase di produzione o preparazione dei prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma modificata.

2. Le categorie degli additivi alimentari sono riportate nell'allegato I.

3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'allegato I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una categoria non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni.

4. I criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari sono riportate nell'allegato II.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) ai coadiuvanti teonologici come definiti all'art. 1, comma 2;

b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali;

c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione;

d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine;

e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati.».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera B*):*

— Il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto n. 209/1996, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente

«Art. 15. — 1. *Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII.*

2. *Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio* quanto basta.

3. Salvo laddove sia specificamente previsto, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti prodotti:

a) prodotti alimentari non lavorati;

b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982, n. 752;

c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati;

d) burro;

e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata;

f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi;

g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e acqua di sorgente;

h) caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè;

i) the in foglie non aromatizzato;

l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139;

m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato);

o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate nell'allegato XIII;

p) prodotti alimentari elencati nell'allegato X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli stessi.

4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.

5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso.

8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate (così come modificato dal decreto n. 250/1998).

8-*bis*. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi (così come modificato dal decreto n. 250/1998)».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera C*):*

— L'allegato IX del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati all'art. 15, comma 3».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera D*):*

— L'allegato X del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei «prodotti alimentari in cui può essere utilizzato un numero limitato di additivi dell'allegato IX».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera E*):*

— L'allegato XI del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei «conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi» e precisamente:

a) parte «A» - Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati;

b) parte «B» - Anidride solforosa e solfiti;

c) parte «C» - Altri conservanti;

d) parte «D» - Altri antiossidanti.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera F*):*

— L'allegato XII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «altri additivi ammessi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera G*):*

— L'allegato XIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia» e precisamente:

a) nella «parte 1» gli «additivi alimentari ammessi in alimenti per lattanti in buona salute»;

b) nella «parte 2» gli «additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute»;

c) nella «parte 3» gli «additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento e per bambini in buona salute»;

d) nella «parte 4» gli «additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia per scopi medici speciali».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera H*):*

— L'allegato XIV del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei «coadiuvanti e solventi veicolanti ammessi».

00G0232

DECRETO 23 marzo 2000, n. **184.**

Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto, in particolare, l'articolo 72, comma 13, della legge suddetta, il quale, nel riferirsi agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per problemi di ordine previdenziale, prevede che con decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente il regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri

per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, nel quale sono disciplinati i requisiti dell'anzianità di servizio e della specializzazione, richiesti per l'accesso al secondo livello dirigenziale;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», ed in particolare l'articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie e di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, riconducendo gli incarichi di secondo livello dirigenziale ad incarichi di direzione di struttura complessa da attribuirsi secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

Ritenuto di stabilire i criteri per la valutazione dell'attività ambulatoriale interna svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie;

Considerato che alla suddetta attività ambulatoriale è equiparabile ai soli fini della valutabilità per l'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa, l'attività ambulatoriale interna svolta presso le strutture a diretta gestione del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, peraltro già presa in considerazione, ai fini della valutabilità come titolo nei concorsi di assunzione al primo livello dirigenziale dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 27 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1444 del 22 marzo 2000);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale è valutabile, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali.

2. Il servizio di cui al comma precedente è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall'organo competente, devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

3. Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.

4. Restano fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 marzo 2000

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di egge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda in note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:

«13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicura-

tiva già costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (EMPAM). L'opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 34 *(Specialisti ambulatoriali convenzionati).* — 1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in sopranumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1° marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1° luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365.

3. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1, che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.

4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del primo comma e quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente comma. Agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, cessa l'applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, né una sua concentrazione sul territorio.

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale):

«Art. 5 *(Requisiti).* — 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) (omissis);

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»:

«7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15-*ter*, comma 2. Si applica quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale):

«Art. 21 *(Valutazione attività in base a rapporti convenzionali).* — 1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, recante: «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1998.

00G0233

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2000.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all'art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce che le erogazioni liberali in denaro e i beni ceduti gratuitamente in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, sono rispettivamente deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, nonché entrambi non soggetti all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti per gli eventi che interessano altri Stati;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano, deducibili dal reddito d'impresa, a norma del comma 1 del predetto art. 27, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.

Roma, 20 giugno 2000

Il Presidente: AMATO

00A8995

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 15 dicembre 1999 nella provincia di Terni;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia, per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Terni: piogge alluvionali del 15 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli, Narni, San Gemini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A8999

DECRETO 19 giugno 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 aprile 2000 al 6 aprile 2000 nella provincia di Imperia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia, per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia: grandinate del 6 aprile 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Dolcedo, Pietrabruna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A9000

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 giugno 2000.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1999, con cui, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2000 dalle ditte autorizzate;

Vista l'istanza in data 22 giugno 2000, con cui la ditta Laboratori MaG S.p.a., con stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano), via Milano, 186, ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 2000, di kg 1.000 di fentermina cloridrato da destinarsi all'esportazione;

Accertato che la predetta ditta è stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta Laboratori MaG S.p.a. - via Milano, 186, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2000, kg 1.000 di fentermina cloridrato da destinare alla esportazione.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2000

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

00A9004

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 giugno 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale (EUREKA) di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate in data 23 novembre 1998 da Biesse S.p.a. (prot. n. 551) e Consorzio Cetma (prot. n. 552) ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Vista l'approvazione, intervenuta in sede internazionale Eureka, del progetto a partecipazione italiana per il quale sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 2 marzo 2000, di cui al punto 9 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

BIESSE S.P.A. - Pesaro (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2028 Marcel.

Pratica IMI n. 66157/L. 22.

Titolo del progetto: «Advanced technologies applied to manufacturing robotized cell for the production of shaped parts for forniture».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° febbraio 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 21 febbraio 1999.

Costo ammesso: L. 5.875.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 2.407.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 3.468.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 2.407.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 3.468.000.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.539.250.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro U.E.). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

CONSORZIO CETMA - Brindisi (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: E! 2028 Marcel.

Pratica IMI n. 66156/L. 22.

Titolo del progetto: «Advanced technologies applied to manufacturing robotized cell for the production of shaped parts for forniture».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° febbraio 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 21 febbraio 1999.

Costo ammesso: L. 1.812.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.567.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 245.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 702.000.000, Ea = 865.000.000, Ec 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 35.000.000, Ea = 210.000.000, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 1.297.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una

anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in lire 4.837.000.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 2000.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il dirigente: FONTI

00A9005

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9487
Yen giapponese	100,78
Dracma greca	336,80
Corona danese	7,4630
Corona svedese	8,3835
Sterlina	0,62710
Corona norvegese	8,1800
Corona ceca	35,704
Lira cipriota	0,57451
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,85
Zloty polacco	4,0890
Tallero sloveno	207,6835
Franco svizzero	1,5528
Dollaro canadese	1,4054
Dollaro australiano	1,5871
Dollaro neozelandese	2,0431
Rand sudafricano	6,4464

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A9025

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651155/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77